REGIONE ABRUZZO

DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO, POLITICHE DEL LAVORO, ISTRUZIONE, RICERCA E UNIVERSITA'

SERVIZIO RICERCA E INNOVAZIONE INDUSTRIALE

Legge regionale 30 ottobre 2009, n. 23 – art. 55 – D.G.R. n. 612 del 21 luglio 2015

AVVISO

per la presentazione delle richieste di accreditamento dei Centri di assistenza tecnica (CAT).

1-REQUISITI

- 1. I criteri di accreditamento dei Centri di assistenza tecnica (CAT), di seguito denominati Centri, sono quelli approvati dalla Giunta Regionale con D.G.R. n. 612 del 21 luglio 2015, pubblicata sul BURAT ordinario n. 33 del 9 settembre 2015.
- 2. I Centri devono essere costituiti, anche in forma consortile, dalle associazioni di categoria artigiane.
- 3. I Centri di Assistenza Tecnica, al fine di potere ottenere l'accreditamento, devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) apposita previsione nello statuto, relativa alla prestazione di servizi a favore delle imprese richiedenti, a prescindere dall'appartenenza o meno delle stesse imprese alle associazioni di categoria costituenti il centro;
 - b) disponibilità di sede stabile organizzativa, in almeno una provincia del territorio regionale, con personale dipendente adeguato;
 - c) struttura organizzativa, formativa e di consulenza in grado di assicurare qualificati livelli di prestazione;
 - d) competenze specifiche nelle materie oggetto dei servizi prestati;
 - e) instaurazione di almeno cinquanta rapporti di assistenza tecnica con le aziende.

2 – SERVIZI PRESTATI

1. I Centri devono fornire servizi finalizzati ad assistere le imprese artigiane nella loro fase costitutiva e nella gestione economica e finanziaria, ad incoraggiare i processi di ammodernamento e ad agevolare l'accesso ai finanziamenti e al sistema dei servizi reali.

G

\$

2. I Centri devono svolgere, a favore delle attività imprenditoriali e degli stessi imprenditori artigiani, attività di assistenza tecnica e di formazione e aggiornamento in materia di innovazione tecnologica ed organizzativa, di gestione economica e finanziaria d'impresa; di accesso ai finanziamenti anche comunitari; di sicurezza e tutela dei consumatori, di tutela dell'ambiente, igiene e sicurezza sul lavoro; di certificazione di qualità, analisi e studi di mercato, di promozione delle imprese e delle loro forme associate a livello locale, regionale e nazionale, ed ogni altra attività connessa a quelle citate e prevista dagli statuti.

3 - MODALITA' PER LA PRESENTAZIONE DELLE RICHIESTE DI ACCREDITAMENTO E DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE

- 1. Le richieste di accreditamento e l'allegata documentazione sono inoltrate alla Regione Abruzzo Dipartimento Sviluppo Economico, Politiche del Lavoro, Istruzione, Ricerca e Università, via Passolanciano, 75 65100 Pescara, mediante raccomandata postale a/r o a mezzo di agenzia postale convenzionata o corriere, con prova di consegna.
- 2. La documentazione da allegare alla richiesta di accreditamento è la seguente:
- statuto del Centro di Assistenza Tecnica che disponga, tra l'altro, lo svolgimento delle attività di cui all'allegato n. 1 della D.G.R. n. 612 del 21 luglio 2015 e la disponibilità a prestare i servizi a favore delle imprese richiedenti, a prescindere dall'appartenenza o meno delle stesse imprese alle associazioni di categoria costituenti il Centro;
- relazione sull'articolazione strutturale, funzionale e territoriale del Centro;
- dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, da parte del legale rappresentante del Centro, attestante il possesso dei seguenti requisiti:
- a) disponibilità di sede stabile organizzativa, in almeno una provincia del territorio regionale, con personale dipendente adeguato;
- b) struttura organizzativa, formativa e di consulenza in grado di assicurare qualificati livelli di prestazione;
- c) competenze specifiche nelle materie oggetto dei servizi prestati;
- d) instaurazione di almeno cinquanta rapporti di assistenza tecnica con le aziende.

5 - ISTRUTTORIA DELLE RICHIESTE DI ACCREDITAMENTO

- 1. La struttura competente per l'accreditamento dei Centri è il Servizio Imprenditorialità, che procede all'esame ed alla valutazione delle singole richieste presentate.
- 2. L'accreditamento dei Centri è stabilito con determinazione dirigenziale.
- 3. Il Servizio competente provvede alla compilazione dell'elenco dei Centri accreditati, dandone adeguata informazione tramite il sito istituzionale della Regione.

6

\$